

## Deroga, temporanea e limitata ad alcune tipologie di navi, al divieto di imbarco di marittimi extracomunitari su navi iscritte nel registro internazionale che effettuano cabotaggio

Cecilia Cavanna

10.05.2023

Come è noto, le disposizioni sul Registro Internazionale prevedono espressamente che sulle navi traghetto che sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio, sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

In particolare, l'art. 1 del D.L. n. 457/1997, come modificato dalla cosiddetta "legge Cociancich", dispone che sulle navi traghetto ro-ro e ro-ro-pax adibite a traffici commerciali tra porti nazionali, sia continentali che insulari, anche a seguito o in precedenza di un viaggio internazionale, "deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano e comunitario" e l'art. 2, come modificato dalla medesima legge, prevede che la possibilità di stipulare specifici accordi sindacali per determinare la composizione degli equipaggi non sia applicabile alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax.

Anche i benefici fiscali e gli sgravi contributivi derivanti dall'iscrizione nel Registro Internazionale sono concessi alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax solo "a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano e comunitario"

Il "Decreto lavoro", appena emesso dal Governo, facendo riferimento a una "contingente

carezza di marittimi comunitari" e spinto dalla necessità di garantire un regolare ed efficiente servizio di trasporto marittimo, modifica la normativa di cui sopra e consente l'imbarco, per un periodo limitato di tre mesi, di marittimi extracomunitari sui ro-pax italiani, sospendendo di fatto le previsioni della legge Cociancich.

Tale imbarco dovrà essere preceduto da appositi accordi fra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

L'art. 36 del D. L. 4.5.2023 n. 48 (pubblicato in G.U. n. 103) dispone infatti: *"Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carezza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale".*



Cecilia Cavanna

[cecilia.cavanna@mordiglia.it](mailto:cecilia.cavanna@mordiglia.it)

Ph. +39 010 586841

Via XX Settembre 14/17  
16121 Genova

---

## StudioLegale | Mordiglia

### Genova

Via XX Settembre 14/17  
16121 Genova  
tel +39 010 586841  
fax +39 010 532729/562998

### Milano

Via Agnello 6/1  
20121 Milano  
tel +39 02 36576390  
fax +39 02 36576391

### Venezia

San Polo 720  
30125 Venezia  
tel +39 041 2412865  
fax +39 041 5223788

[mail@mordiglia.it](mailto:mail@mordiglia.it)  
[www.mordiglia.it](http://www.mordiglia.it)